

pre-fattibilità e fattibilità di un centro di servizi per la piccola e media impresa del settore lapideo e della lavorazione del marmo;

attualmente si è arrivati all'assegnazione dell'incarico, a società di progettazione a livello internazionale, dello studio sulla destinazione più congrua e proficua delle strutture della ex base Nato;

venerdì 20 marzo 1998 si è svolto alla Presidenza del Consiglio un incontro per il passaggio dal demanio della difesa a quello della provincia di Ragusa del settore della base a sovranità italiana, presenti tra gli altri, oltre ad un rappresentante della provincia regionale di Ragusa, la dottoressa Rabito, direttore generale del ministero delle finanze responsabile del demanio, un rappresentante della Presidenza del Consiglio e il generale Alberto Sgrosso, vice-capo di Gabinetto del Ministro della difesa che, durante l'incontro, ha affermato che da parte dell'alto commissario all'immigrazione, istituito di recente dal ministero dell'interno, ci sarebbe un'opzione che

avrebbe individuato il settore italiano dell'ex base di Comiso come centro di prima accoglienza di immigrati extracomunitari —:

se risponda al vero tale notizia;

se non ritenga che questa eventuale decisione, oltre ad essere imposta alle realtà locali non consultate, finirebbe per togliere ottime possibilità di sviluppo economico ed occupazionale a quel territorio e alla Sicilia tutta e vanificherebbe le risorse stanziati dall'Unione europea e dall'Italia per il progetto Konver, mentre il concetto di centro di prima accoglienza si identificherebbe con un campo di concentramento circondato da doppio filo spinato e torrette di avvistamento, e la costa ragusana diverrebbe il punto di sbarco degli immigrati clandestini di tutto il Mediterraneo.

(2-01018) « Tatarella, Caruso, Carlo Pace, Trantino, Bono, Nuccio Carara ».

(31 marzo 1998).

*INTERPELLANZE*

---

**(Sezione 1 - Utilizzo di documenti desunti da rogatorie internazionali)**

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei Ministri e i Ministri di grazia e giustizia e delle finanze, per sapere — premesso che:

in data 15 gennaio 1998, il procuratore della Confederazione elvetica, dottoressa Carla Dal Ponte, ha inviato alla procura di Milano una comunicazione ufficiale con la quale viene annunciato il « blocco » dell'espletamento delle rogatorie in corso a richiesta italiana in quello Stato;

tale « blocco », secondo la Dal Ponte medesima, si era reso necessario a causa della violazione da parte dell'Italia del principio di specialità, che esclude l'utilizzazione a fini fiscali degli esiti di indagini espletate in un procedimento penale;

tale violazione (definita estremamente grave dal ministro Flick) è stata addebitata da questi e dalla procura di Milano esclusivamente all'operato del Secit, così che detta procura, tramite il procuratore aggiunto, dottor D'Ambrosio ha più volte ritenuto di affermare di essere totalmente estranea all'utilizzazione impropria del materiale rogatorio (*Il Mattino*, 21 gennaio 1998), mentre lo stesso procuratore capo Borrelli è arrivato a definire il comportamento del Secit come « un atto di grave scorrettezza internazionale » (*Corriere della sera*, 21 gennaio 1998);

in sintesi, il ministro Flick, il dottor Borrelli e il dottor D'Ambrosio, pur concordando nel ritenere che l'operato del Secit configuri una grave violazione di

legge, addebitano a quest'ultimo tutte le responsabilità per le violazioni denunciate dal procuratore svizzero, sostenendo, invece, la correttezza della procura di Milano in materia;

però, al contrario, risulta invece che, in più occasioni, detta procura ha autorizzato l'utilizzo per fini amministrativi-tributari di risultanze acquisite tramite rogatorie in Svizzera;

di ciò è prova inconfutabile il fatto che, in data 11 dicembre 1996, il pubblico ministero Francesco Greco ha autorizzato la Guardia di finanza alla utilizzazione a fini amministrativi di notizie e dati contenuti negli atti d'indagine relativi ai procedimenti penali nn. 8553/92, 8612/93, 14064/94, 9611/93, 2738/93, 522/93, 9791/93, 2412/94, comprendenti anche i risultati di rogatorie aventi ad oggetto conti correnti bancari e senza alcun riferimento al « principio di specialità » (*Corriere della Sera*, 14 febbraio 1998);

inoltre, nella relazione del Secit-Gruppo V, dal titolo « paradisi fiscali come strumento di sottrazione d'imposta », è riportata la notizia di numerosi incontri, avvenuti nel settembre e nell'ottobre del 1996, fra ispettori del Secit ed i sostituti procuratori di Milano Francesco Greco, Giovanna Ichino e Margherita Taddei, alla presenza di ufficiali della Guardia di finanza, incontri nel corso dei quali la procura di Milano avrebbe autorizzato l'acquisizione di atti processuali relativi ai procedimenti nn. 9791/95, 2412/94 e 9811/93; l'acquisizione della documentazione comprendeva anche risultanze delle rogatorie espletate all'estero nell'ambito degli indicati procedimenti penali (pagine 14, 22, 24, 26 della relazione Secit);

ancora, dalla richiamata relazione Secit risulta espressamente che gli avvisi di accertamento e l'intero procedimento fiscale sono evidentemente motivati proprio sulla scorta dei dati emergenti dalle rogatorie (pagina 57 della relazione Secit);

in data 18 febbraio 1998, alcuni parlamentari di Forza Italia e Alleanza nazionale, nel corso di una conferenza stampa, hanno illustrato due interrogazioni, presentate rispettivamente alla Camera ed al Senato, con le quali si richiedeva al Ministro di grazia e giustizia di riferire in Parlamento sulla vicenda delle rogatorie e sulle eventuali iniziative disciplinari da ordinare nei confronti di magistrati della procura milanese, responsabili delle violazioni sopra indicate;

ai detti parlamentari del Polo ha intanto ribattuto, con argomenti impropri ed erronei, il procuratore Borrelli, tra l'altro sostenendo, contro la verità documentale degli atti, che il principio di specialità sarebbe stato dal suo ufficio sempre richiamato nei rapporti intercorsi, in materia di utilizzo delle rogatorie, tra la procura milanese, il Secit e la Guardia di Finanza (a smentita dell'assunto borrelliano basterà semplicemente leggere il rapporto Secit);

nello stesso rapporto sopra menzionato si parla esplicitamente di prove attinenti alle indagini fiscali desunte da atti di rogatoria, tanto che vi è espresso questo concetto: « la prova dell'ammontare e delle date delle movimentazioni può essere desunta dalle dichiarazioni di Cimenti, Tradedati, Moranzoni, Gillombardo, Foscale, Vanoni, nonché dalla rogatoria dell'autorità giudiziaria svizzera sui conti risalenti alla All Iberian » (pagina 15, della relazione Secit);

la relazione Secit risulta trasmessa al ministero delle Finanze, al Comandante della Guardia di finanza, al comando regionale di Milano-Nucleo di polizia tributaria; quindi, in atti intercorsi fra Secit e Nucleo di polizia tributaria di Milano si parla esplicitamente di prove desunte da

rogatorie, senza alcuna indicazione del principio di specialità (pagina 66, della relazione Secit);

in data 5 marzo 1997, la stampa ha riferito, con grande risalto, in merito ad alcune notizie provenienti proprio dal rapporto del Secit. Si leggeva, infatti: « Il fisco presenta un conto da 1000 miliardi ai protagonisti di Tangentopoli, alla base dell'offensiva c'è un rapporto del Secit,... il documento degli 007 del fisco prende l'avvio dalle risultanze di alcuni procedimenti della magistratura di Milano e illustra puntigliosamente l'azione svolta per acquisire materiale probatorio, dichiarazioni, confessioni che ora consentono di sostenere in modo valido l'eventuale contenzioso tributario » (*La Stampa*, 5 marzo 1997);

così stabilita la documentabilità dell'avvenuta violazione del « principio di specialità » anche da parte della procura di Milano, è da ritenere con certezza che la violazione medesima si inquadra in una vera e propria « organizzazione » pianificata fra magistrati della procura di Milano, volta a inquisire per motivi fiscali i cosiddetti « tangentisti » utilizzando esplicitamente, consapevolmente, illegalmente, prove desunte da rogatorie internazionali in altro campo;

in particolare, risulta evidente il coinvolgimento e la responsabilità della procura di Milano nella violazione dei trattati internazionali in materia di rogatorie per effetto dell'autorizzazione data e/o consentita da alcuni suoi magistrati all'uso illegale della documentazione bancaria proveniente dalla Svizzera;

queste circostanze e il conseguente quesito sono già stati sottoposti al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Ministri di grazia e giustizia e delle finanze con l'interpellanza n. 2-00950 del 9 marzo 1998, posto all'ordine del giorno della seduta della Camera dell'11 marzo 1998, dedicata allo svolgimento di interpellanze sullo stato della giustizia. In quella occasione il ministro Flick non è stato in grado di rispondere a larga parte delle questioni sollevate dall'interpellanza, come da lui

stesso ammesso (Resoconto stenografico della seduta dell'11 marzo 1998, pagina 17): è quindi necessario che il Governo fornisca in tempi rapidissimi una risposta completa alle questioni sollevate, che vengono pertanto a tal fine qui riproposte —:

se il Presidente del Consiglio dei ministri ed i Ministri in indirizzo, ciascuno nell'ambito delle rispettive responsabilità costituzionali ed amministrative, intendano assumere le necessarie e conseguenti iniziative ispettive disciplinari, ed eventualmente anche penali, a carico di quanti — magistrati, funzionari Secit, appartenenti al Corpo della Guardia di finanza — sono incorsi nelle gravi e reiterate illegalità sopra indicate.

(2-00967) « Mancuso, Donato Bruno ».  
(12 marzo 1998).

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro di grazia e giustizia, per sapere premesso che:

sono in corso presso le autorità giudiziarie di Milano e Roma procedimenti rogatoriali instaurati dall'autorità giudiziaria spagnola;

dal testo dei provvedimenti consegnati agli imputati che hanno dato luogo alla predetta rogatoria, sembrerebbe emergere che il materiale o parte del materiale probatorio, posto a fondamento della richiesta di assistenza avanzata dall'autorità giudiziaria spagnola, provenga, non già da una autonoma e propria attività investigativa della magistratura richiedente, quanto piuttosto dall'acquisizione di documentazione che la procura della Repubblica di Milano avrebbe inviato alla corrispondente autorità spagnola, dopo averla ricevuta, in seguito ad apposita procedura rogatoriale, dall'autorità svizzera;

così stando le cose, le contestazioni a cittadini italiani scaturirebbero da una sorta di anomala « triangolazione » inquisitoria internazionale che ha consentito all'autorità giudiziaria spagnola di utiliz-

zare nei confronti di cittadini italiani elementi a loro carico ricevuti dall'autorità giudiziaria italiana e da questa ottenuti in base alla Convenzione Europea di assistenza giudiziaria in materia penale firmata a Strasburgo il 20 aprile 1959, eludendo così i precisi vincoli di utilizzabilità che sono in essa previsti;

infatti, l'autorità giudiziaria spagnola procede per reati fiscali e quindi si trova ad utilizzare materiale probatorio che la Confederazione Elvetica non le avrebbe mai concesso per indagini tributarie, e che comunque è stato inviato in Italia sulla base del principio di specialità, e pertanto con il divieto di utilizzazione per reati fiscali;

i fatti sopra esposti sono di indubbia gravità, se verificatisi nel modo sopra indicato, perché andrebbero a concretizzare una serie di violazioni di norme sia nazionali che sovranazionali;

queste circostanze e il conseguente quesito sono già stati sottoposti al Ministro di grazia e giustizia con l'interpellanza n. 2-00949 del 9 marzo 1998, posta all'ordine del giorno della seduta della Camera dell'11 marzo 1998, dedicata allo svolgimento di interpellanze sullo stato della giustizia. In quella occasione il Ministro Flick ha espresso l'impossibilità di dare una risposta esauriente alle domande formulate, assumendo conseguentemente l'impegno a fornire all'interpellante e alla Camera puntuali e tempestive informazioni sull'esito degli accertamenti e sulle conseguenti valutazioni (Resoconto stenografico della Camera dell'11 marzo 1998, pagina 18); a tal fine si ripropone quindi il quesito posto nella citata interpellanza:

se il Ministro interpellato intenda assumere le necessarie e conseguenti iniziative disciplinari, ed eventualmente altre iniziative ritenute urgenti, a carico di quanti siano incorsi nelle gravi e reiterate illegalità sopra indicate.

(2-00971) « Donato Bruno ».  
(13 marzo 1998).

*DISEGNO DI LEGGE: S.1026 — CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO VOLONTARIO A FAVORE DELL'ORGANIZZAZIONE PER LO SVILUPPO DELL'ENERGIA NELLA PENISOLA COREANA (KEDO-KOREA PENINSULA ENERGY DEVELOPMENT ORGANIZATION) (APPROVATO DAL SENATO) (3297)*

---

**(A.C. 3297 — Sezione 1)**

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO

## ART. 1.

1. È autorizzata la concessione del contributo volontario all'Organizzazione per lo sviluppo dell'energia nella penisola coreana (KEDO) nella misura complessiva di 3.000 milioni di lire, da erogare in tre quote annuali di 1.000 milioni di lire per ciascuno degli anni 1996, 1997 e 1998.

2. Il contributo di cui al comma 1 viene autorizzato in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 40, 41, 42 e 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, in quanto applicabili.

EMENDAMENTO  
PRESENTATO ALL'ARTICOLO 1  
DEL DISEGNO DI LEGGE

## ART. 1.

*Al comma 1, sostituire le parole: degli anni 1996, 1997 e 1998 con le seguenti: degli anni 1997, 1998 e 1999.*

**1. 1.**

La Commissione.

**(A.C. 3297 — Sezione 2)**

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO

## ART. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 1.000 milioni annue per ciascuno degli anni 1996, 1997 e 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

EMENDAMENTO  
PRESENTATO ALL'ARTICOLO 2  
DEL DISEGNO DI LEGGE

## ART. 2.

*Sostituirlo con il seguente:*

## ART. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 1.000 mi-

lioni annui per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999, si provvede per il 1997 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al ministero degli affari esteri, e per il 1998 e il 1999 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "fondo speciale" dello stato di previsione del ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. 1.

La Commissione.

**(A.C. 3297 — Sezione 3)**

**ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO**

**ART. 3.**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.